

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DEL 12 GIUGNO 2002 TRA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

In data 12 giugno 2002 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e la Provincia autonoma di Trento un protocollo d'intesa inerente una proposta di sviluppo del modello di istruzione trentino, concernente un progetto per l'introduzione in via sperimentale di modelli innovativi di organizzazione e di ricerca curriculare.

Con la legge 28 marzo 2003, n. 53 è stata approvata la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. La legge, oltre a ridefinire il sistema educativo di istruzione e di formazione nel suo complesso, abroga, dalla sua entrata in vigore, anche le leggi 9 del 1999 e 30 del 2000. Al fine della compiuta applicazione della legge 53 del 2003 il Governo emanerà i decreti legislativi attuativi entro ventiquattro mesi, nonché ulteriori regolamenti nelle materie indicate dalla nuova disciplina sul sistema di istruzione e formazione.

Nella Provincia autonoma di Trento opera un sistema di formazione professionale di base i cui percorsi sono stati integrati in modo tale da assicurare l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e da consentire la progettazione efficace di percorsi di integrazione tra il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Recentemente è stato siglato un accordo quadro tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, nelle more dell'emanazione dello specifico decreto legislativo, che rimanda a successive intese tra il Ministero all'istruzione e le regioni l'individuazione delle modalità anche differenziate con le quali vengono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, le modalità e i criteri per la definizione e il riconoscimento dei crediti formativi, compresi quelli acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

A seguito dell'entrata in vigore del protocollo del 12 giugno 2002, numerose istituzioni scolastiche hanno presentato progetti per la realizzazione di percorsi innovativi avviando un proficuo dibattito tra tutto il corpo docente e il personale scolastico coinvolto nelle attività proposte; di conseguenza appare ora importante e necessario, anche sulla base dell'esperienza acquisita e degli approfondimenti effettuati, provvedere ad una integrazione e a parziali modifiche al protocollo stesso e al suo allegato A), nel modo seguente:

A) MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROTOCOLLO

1) Nella premessa al protocollo

- al capoverso 8 in luogo di "Alla luce delle proposte contenute nel disegno di Legge 1306/2002" sono inserite le parole "alla luce della Legge n. 53 del 2003;
- il capoverso "considerata la validità ..." è soppresso .

- 2) All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Viene altresì consentita la riorganizzazione dei percorsi della scuola secondaria superiore anche attraverso la realizzazione di percorsi integrati con la formazione professionale e di raccordo con il lavoro, comprendenti anche esercitazioni pratiche ed esperienze formative, il consolidamento dei passaggi tra sistemi dell'istruzione secondaria di secondo grado e della formazione professionale, nonché il rafforzamento nell'ultimo anno delle discipline di indirizzo, secondo quanto stabilito nell'allegato A). In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003, in tale ambito viene rafforzato, a livello dei sistemi di istruzione, formazione professionale e lavoro, lo strumento dei crediti formativi con la loro individuazione, riconoscimento e validazione a livello provinciale e la loro spendibilità a livello nazionale, in coerenza con gli standards che saranno definiti sulla base dell'accordo quadro tra Ministero e Regioni in data 19 giugno 2003.
- 3) Nell'articolo 2 del protocollo è aggiunto il seguente comma:
"3. I percorsi della formazione professionale vigenti in provincia di Trento rispondono ai curricoli formativi e ai modelli organizzativi volti a consolidare e innalzare il livello delle conoscenze generali e delle competenze di base, trasversali e professionali nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione professionale, e in quanto tali sono riconosciuti come i percorsi di cui al punto 7 dell'accordo quadro Stato / Regioni e province autonome. Tali percorsi consentono il rilascio di qualifiche professionali valide su tutto il territorio nazionale."

2) Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

"art. 6

Nell'ottica del maggiore coinvolgimento e condivisione possibili con tutte le istituzioni scolastiche, le riforme di cui alla legge n. 53 del 2003 e dei successivi decreti legislativi attuativi, trovano applicazione, nella provincia di Trento in modo graduale, facendo salve le iniziative di innovazione in atto ai sensi del precedente e del presente protocollo, e fino ad esaurimento delle stesse. I decreti legislativi attuativi della legge 53 del 2003 di riforma sanciranno espressamente l'applicazione graduale delle innovazioni a tutto il contesto scolastico nonché la salvaguardia, per il successivo triennio, dei percorsi attivati in provincia di Trento in applicazione del presente protocollo e della normativa in vigore, in un'ottica di progressiva evoluzione e accompagnamento dei processi in atto.

Art. 7

1. L'integrazione e le modifiche di cui all'oggetto costituiscono anche attuazione del punto 7 dell'accordo quadro tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, nelle more dell'emanazione dello specifico decreto legislativo."

B) MODIFICHE ALL'ALLEGATO A)

- 1) Nella premessa alla fine del capoverso "l'elevamento dell'obbligo scolastico.."sono aggiunte le parole "e prefigura anche le soluzioni relative al diritto dovere all'istruzione introdotte dalla legge n. 53 del 2003.
- 2) Nel punto 1, Primo ciclo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) I piani di studio sono adattati alle specificità degli studenti e dell’istituto sulla base degli ordinamenti vigenti e nell’ottica di sostenere e qualificare la personalizzazione dei percorsi, con un tempo scuola:

- **per la scuola elementare**, 891 ore annue obbligatorie riferite ai curricoli vigenti della scuola autonoma, adattati agli obiettivi generali del processo formativo e agli obiettivi specifici di apprendimento come definiti dalle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, fatta salva la normativa provinciale sull’insegnamento delle lingue minoritarie e straniere, nonché 99 ore annue di attività didattica alla quale gli studenti possono aderire facoltativamente per l’ampliamento del tempo scuola con attività di laboratorio per gruppi di alunni riuniti per interesse, per attitudine e mirati al recupero o all’approfondimento. A queste si aggiungono le attività di interscuola fino ad un massimo di 330 ore annue.: I percorsi di innovazione possono promuovere l’alfabetizzazione informatica nonché lo studio di una lingua straniera comunitaria fin dalla prima classe elementare e di una seconda lingua straniera comunitaria a partire dalla classe 3° elementare; tali percorsi garantiscono pari opportunità di apprendimento per le due lingue straniere, una delle quali, in conformità alla vigente normativa provinciale, è la lingua tedesca;
- **per la scuola media** 990 ore annue, di cui 891 obbligatorie e 99 di attività opzionale obbligatoria, riferite ai curricoli vigenti della scuola autonoma, adattati agli obiettivi generali del processo formativo e agli obiettivi specifici di apprendimento come definiti dalle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, fatta salva la normativa provinciale sull’insegnamento delle lingue minoritarie e straniere, nonché fino a 100 ore annue di attività aggiuntive, alle quali gli studenti possono aderire facoltativamente, per lo svolgimento di attività di laboratorio per gruppi di alunni riuniti per interesse, per attitudine e mirati al recupero o all’approfondimento, ivi compresa l’interscuola;

3) Nel punto 2.1, Sistema dei Licei:

- alla lettera a) le parole “come evoluzione degli attuali Istituti Tecnici Commerciali, per Geometri, Industriale e Istituto D’Arte in coerenza con gli indirizzi dell’U.E.” sono soppresse;
- alla lettera c), i primi due alinea sono sostituiti dal seguente “**per la scuola secondaria superiore** da 890 ore annue, di cui 66 ore di attività opzionale obbligatoria, a 990 ore annue, di cui 165 ore di attività opzionale obbligatoria.”
-

4) Il punto 2.2, “Sistema dell’istruzione e della formazione professionale” è integrato nel modo seguente:

- a) il punto b) è sostituito dal seguente: “b) integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro mediante uno strumento che consente il passaggio assistito all’interno e tra i sistemi, connesso al portfolio creato per ciascun allievo al fine del riconoscimento dei crediti; si attua mediante la progettazione congiunta tra istituti secondari superiori e centri di formazione professionale di interventi didattici integrativi durante la frequenza di un determinato corso di studi o di formazione volti all’acquisizione di capacità e competenze, attraverso conoscenze e abilità anche specifiche, adeguate alla

nuova scelta, e si concludono con una certificazione attestante l'acquisizione delle competenze necessarie al passaggio.

- b) Alla fine del punto c) è aggiunta la seguente frase: “Tale bilancio costituisce credito formativo per il passaggio. Analogamente si potrà procedere per il passaggio al quinto anno dell'istruzione per gli allievi della formazione professionale che abbiano frequentato un ulteriore anno di formazione professionale successivo alla qualifica triennale, in alternanza, che riconosca come metodologia operativa i piani di studio personalizzati, i crediti, la certificazione delle competenze e abbiano conseguito il relativo titolo.
 - c) dopo il punto d) è aggiunto il seguente: e) promozione e sviluppo di particolari iniziative di integrazione tra la scuola media e la formazione professionale, nell'ambito degli interventi denominati "progetti ponte" volti a sostenere i processi di scelta degli allievi con particolare riguardo alle situazioni di disagio o di rischio di abbandono scolastico e/o di dispersione scolastica. Tali progetti si attuano mediante la progettazione congiunta tra scuola media in cui l'allievo è iscritto e il centro di formazione professionale di idonee attività strutturate.
- 5) Al punto 4 “modalità di attuazione dell'esame di stato finale del secondo ciclo di studi secondario “ i primi tre paragrafi sono soppressi.
 - 6) Nel terzo paragrafo della sezione “tempi e modalità della sperimentazione le parole “in itinere e da adottare a regime” sono soppresse.
 - 7) All'ultimo paragrafo la data “1° settembre 2002” è sostituita con 1° settembre 2003.

Letto e sottoscritto in Roma il 29 luglio 2003

Per il Ministro dell'Istruzione
f.to il Sottosegretario di Stato delegato
Valentina Aprea

Per la Provincia Autonoma di Trento
f.to Il Presidente
Lorenzo Dellai